



**REGOLAMENTO GENERALE PER IL SERVIZIO IN  
ECONOMIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE  
ANNO 2012**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° del

# ***SOMMARIO***

## **TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Assunzione diretta del servizio acquedotto Comunale**
- Art. 2 - Vigilanza igienica**
- Art. 3 - Direzione e sorveglianza tecnica**
- Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti**
- Art. 5 - Materiali ed attrezzi**
- Art. 6 - Servizi amministrativi e contabili**
- Art. 7 - Destinazione ed uso dell'acqua**
- Art. 8 - Interruzione del servizio di erogazione**
- Art. 9 - Priorità nella concessione delle utenze**
- Art. 10- Danni alle condotte e tubazioni in genere**
- Art. 11-Variazioni al regolamento**
- Art. 12 - Distribuzione dell'acqua**

## **TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO**

- Art. 13 – Definizione di impianti per uso pubblico**
- Art. 14 – Fontane pubbliche**
- Art. 15 – Eccezioni**
- Art. 16 – Bocche speciali**
- Art. 17 – Installazione di contatori**
- Art. 18 – Servizi pubblici non gestiti dal Comune**
- Art. 19 – Uso dell’acqua**
- Art. 20 – Rete di distribuzione**
- Art. 21 – Diramazioni dell’acquedotto**
- Art. 22 – Limiti di servizio**
- Art. 23 – Sistema di somministrazione**
- Art. 24 – Apparecchi di misurazione e rilevamento consumi**
- Art. 25 – Domanda di concessione**
- Art. 26 – Concessionario**
- Art. 27 – Attraversamento terreno di proprietà di terzi**
- Art. 28 – Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni**
- Art. 29 – Accettazione della domanda**
- Art. 30 – Diritto fisso di allacciamento**
- Art. 31 – Uso determinato dell’acqua**
- Art. 32 – Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni**
- Art. 33 – Durata delle concessioni**
- Art. 34 – Trasferimento delle concessioni**
- Art. 35 – Irregolarità del trasferimento**
- Art. 36 – Spese e tasse**

## **TITOLO TERZO**

### **NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI**

- Art. 37 – Definizione di presa**
- Art. 38 – Proprietà della presa**
- Art. 39 – Manomissione della presa**
- Art. 40 – Responsabilità sulla presa**
- Art. 41 – Esecuzione e manutenzione della presa**
- Art. 42 – Rubinetti di presa e di arresto**
- Art. 43 – Collocazione contatore**
- Art. 44 – Spostamento e rimozione contatori**
- Art. 45 – Diametro della presa**
- Art. 46 – Modifiche alle opere di presa**
- Art. 47 – Impianti interni**
- Art. 48 – Qualità del materiale degli impianti interni**
- Art. 49 – Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni**
- Art. 50 – Collaudo tecnico sanitario degli impianti interni**
- Art. 51 – Modifiche agli impianti interni**
- Art. 52 – Ispezioni e verifiche**
- Art. 53 – Irregolarità degli impianti interni**
- Art. 54 – Responsabilità verso terzi**
- Art. 55 – Impianti privati di acquedotto**
- Art. 56 – Quota altimetrica di erogazione**

## **TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI**

- Art. 57 – Presa per bocche da incendio private**
- Art. 58 – Limitazioni nell'uso delle bocche da incendio private**
- Art. 59 – Prova di funzionamento delle bocche da incendio private**
- Art. 60 – Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private**

**TITOLO QUINTO**  
**NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI**

**Art. 61 – Inizio obbligo pagamento canoni e consumi**

**Art. 62 – Temporanee interruzioni del servizio**

**Art. 63 – Fatturazione e modalità di riscossione**

**Art. 64 – Lettura, funzionamento dei contatori e rilevamento consumo contatori**

**Art. 65 – Verifica dei contatori**

**Art. 66 – Bolletta inesatta o irregolare**

**Art. 67 – Indicazioni erronee dei contatori e contatore fermo**

**Art. 68 – Ufficio per la riscossione**

**Art. 69 – Bolletta**

**Art. 70 – Riscossione ed interruzione per morosità**

**Art. 71 – Contabilizzazione delle somme riscosse**

**Art. 72 – Decorrenza dei termini di pagamento**

**TITOLO SESTO  
DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'**

**Art. 73 – Reclami**

**Art. 74 – Violazioni delle norme contrattuali**

**Art. 75 – Manomissione dei sigilli**

**Art. 76 – Contravvenzioni**

**Art. 77 – Rimborso delle spese**

**Art. 78 – Variazioni al regolamento e alle tariffe**

**Art. 79 – Tabella dei diritti, depositi cauzionali, penali e tariffe**

**Art. 80 – Entrata in vigore del regolamento**

**Art. 81 – Revoca norme in contrasto col regolamento**

**Art. 82 - Norme finali e transitorie**

## **TITOLO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Articolo 1 – Assunzione diretta del servizio acquedotto Comunale***

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell'acquedotto comunale.

Il Sindaco sovrintende al servizio per mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente. Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto – ed il Settore Tributi, ciascuno per le proprie competenze, assumono la denominazione di: "Servizio acquedotto". Al fine di assicurare la continuità del servizio idrico nel territorio comunale, nelle more della completa attuazione della normativa in materia di servizio idrico integrato ed in ogni caso sino al momento in cui l'ente gestore individuato dall'Ato Idrico di Catania, o da altra autorità o istituzione eventualmente dichiarata competente dalla normativa anche in futuro vigente, non sarà effettivamente in grado di subentrare nella gestione del servizio, il servizio idrico è gestito direttamente dal Comune, tramite il Servizio Acquedotto ed è regolato dalle norme del presente Regolamento.

#### ***Articolo 2 – Vigilanza igienica***

Al controllo igienico – sanitario sulla potabilità dell'acqua provvederà l'Ufficio di competenza del servizio, tramite controlli periodici, almeno semestrali, da effettuarsi con personale interno ed esterno specializzato mediante analisi chimico-batterologiche da effettuarsi presso il laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.

#### ***Articolo 3 – Direzione e sorveglianza tecnica***

La sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale si adopererà affinché gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza per assicurare la continuità dell'erogazione dell'acqua. A tale fine, annualmente, il responsabile del servizio indicherà una cifra congrua da proporre all'Amministrazione per l'inserimento nel bilancio comunale nella voce riguardante la manutenzione dell'acquedotto comunale, ivi inclusi gli impianti accessori, quali serbatoi, pompe di sollevamento, strumenti di misurazione e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'acquedotto.

Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia degli elaborati progettuali rappresentanti la disposizione planimetrica dei manufatti, degli impianti e delle condutture dell'acquedotto.

A richiesta degli Organi Politici dell'Amministrazione, il Responsabile dell'Area Tecnica tramite il personale addetto al servizio deve predisporre una relazione sull'andamento della gestione del servizio da trasmettere Al Sindaco, all'Assessore competente, ed al Presidente del Consiglio, i quali relazioneranno agli organi che presiedono.



### ***Principi generali del servizio***

Nella conduzione del servizio, il Comune persegue i seguenti obiettivi generali: continuità, economicità ed efficienza del servizio, rispetto delle norme di sicurezza e degli standard igienico sanitari e di sicurezza, tutela e risparmio delle risorse idriche, ammodernamento degli impianti e contenimento delle perdite, riduzione dei consumi energetici, puntualità ed aderenza ai consumi reali delle fatturazioni, semplificazione delle procedure.

Sulla base delle disponibilità finanziarie fissate per il Servizio Acquedotto, il Comune redigerà annualmente un programma di interventi per il potenziamento del servizio e l'estensione della relativa area di copertura nonché per l'ammodernamento tecnologico degli impianti, del parco contatori e dei relativi software di gestione, per un importo presunto di circa **euro 300.000,00** per singolo esercizio finanziario.

Il programma sarà redatto tenendo conto delle richieste pervenute dall'utenza e delle primarie esigenze anche produttive del territorio ed in ogni caso salvaguardando il principio della priorità dell'uso della risorsa idrica per il consumo umano rispetto ad altre finalità. Per la realizzazione di detto programma di interventi, ed in mancanza dei fondi sufficienti per effettuare i necessari investimenti, è ammesso, nel rispetto della normativa vigente, il ricorso a forme alternative di finanziamento, ivi compreso l'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

### ***Risparmio Idrico***

Il Comune si impegna a perseguire il risparmio della risorsa idrica, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- A. Installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;
- B. Installazione di sistemi per rilevamento automatico della lettura (tele lettura) per la valutazione accurata del *bilancio idrico* della rete al fine di individuare perdite lungo la stessa;
- C. Distrettualizzazione della rete al fine di circoscrivere ed eliminare le perdite individuate.

### ***Articolo 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti***

Le operazioni riguardanti la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti di proprietà del Comune e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. In caso di carenza di personale e di attrezzature, saranno affidate a ditta specializzata, secondo la vigente normativa in materia di appalti, di lavori e di servizi.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico e/o in sua assenza il Capo Settore Acquedotto, dovrà immediatamente informare, secondo le rispettive competenze, l'Ufficio di Polizia Urbana e l'autorità Sanitaria competente di qualunque fatto che riguardi l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

### ***Articolo 5 – Materiali ed attrezzi***

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte del personale addetto al servizio idrico alle dipendenze del Responsabile del Servizio Acquedotto.

### ***Articolo 6 – Servizi amministrativi e contabili***

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate al Settore Tributi – servizio acquedotto, cui spetta anche il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

A richiesta degli Organi Politici dell'Amministrazione, il Responsabile del servizio acquedotto dovrà predisporre una relazione sull'andamento della gestione economico-finanziaria del servizio da trasmettere al Sindaco, all'Assessore competente ed al Presidente del Consiglio, i quali, singolarmente per le proprie competenze, relazioneranno agli organi che presiedono.

### ***Articolo 7 – Destinazione ed uso dell'acqua***

L'acqua dell'acquedotto comunale è destinata, principalmente, ad uso potabile ed igienico-sanitario. In particolare le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;**
- b) forniture per uso privato;**

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, saranno fissate nei relativi contratti.

### ***Articolo 8 – Interruzione del servizio di erogazione***

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone con erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione, temporanea o definitiva, di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alla fornitura delle utenze domestiche.

## **Articolo 9 - Priorità nella concessione delle utenze**

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

- a) utenze domestiche;
- b) utenze per attività produttive;
- c) utenze per altri scopi.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

### **Domestiche:**

**Tipo A** - residente: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati residenti nell'immobile per il quale è stata richiesta la fornitura (litri 500 giornalieri);

**Tipo B** - non residente: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati che hanno residenza diversa da quella per la quale hanno presentato istanza di fornitura (litri 500 giornalieri).

### **Non domestiche:**

**Tipo C** - Igienico – agricolo (escluso l'uso irriguo, con basso consumo annuo – max 150 mc. l'anno). I nuovi contratti possono essere attivati soltanto dopo l'attivazione del servizio di tele lettura dei consumi;

**Tipo D** - Artigianale (laboratori artigianali, studi professionali, associazioni);

**Tipo E** - Commerciale (negozi, esercizi commerciali in genere);

**Tipo F** - Industriale;

**Tipo G** - Turistico (alberghi, ristoranti e pizzerie, bar, palestre, ecc.);

**Tipo H** - Uso pubblico (uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, enti pubblici in genere);

**Tipo I** - Condomini, garage e magazzini;

**Tipo L** - Locali deposito (cantine e soffitte con rendite autonome).

### **Uso temporaneo:**

**Tipo M** – Spettacoli e manifestazioni varie;

**Tipo N**– Cantieri edili.

Per ciascuna di queste tipologie d'uso, l'ufficio acquedotto predisporrà un modello di contratto che sarà reso disponibile al pubblico mediante il sito istituzionale internet del Comune.

Nei modelli di contratto saranno richiamate le norme di cui al presente regolamento e sarà prevista la loro piena ed incondizionata accettazione da parte dell'utente. .

L'accettazione della richiesta di allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente delle somme dovute a titolo di contribuzione per il costo di gestione amministrativa della pratica e per le spese di attivazione o riattivazione della presa, nonché per la realizzazione dell'allacciamento a norma del presente regolamento e del regolamento dei sotto servizi comunali vigente. Nel caso in cui il nuovo utente subentri immediatamente ad un utente cessato, sarà dovuto solo il contributo per la gestione amministrativa della pratica.

L'importo dei contributi dovuti, differenziato per tipologia di contratto, è quello determinato nella tabella allegata al presente regolamento, e verrà annualmente aggiornato con determina del Responsabile del Settore per adeguarlo all'incremento del costo della vita misurato dall'ISTAT.

L'ufficio acquedotto si riserva il diritto di verificare in ogni momento, che l'uso dichiarato dall'utente corrisponda a quello reale. In caso di accertata difformità dell'uso reale rispetto a quello dichiarato, i consumi saranno fatturati con l'applicazione della tariffa corrispondente all'utilizzo effettivo, retroattivamente a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dalla precedente verifica effettuata, salvo il diritto dell'utente di dimostrare che la variazione e l'uso è da far risalire ad una data certa. Fermo restando quanto già previsto ai commi precedenti per le utenze domestiche residenziali e l'applicazione della sanzione prevista nella tabella "penali".

#### ***Articolo 10 - Danni alle condotte e tubazioni in genere***

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate.

#### ***Articolo 11 - Variazioni al regolamento***

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante avvisi sia presso gli uffici dove ha sede il servizio acquedotto, sia all'Albo Pretorio del Comune, nonché tramite il sito web ed altre eventuali forme di pubblicità.

Nel silenzio dell'utente, le modifiche alle norme regolamentari, saranno applicate anche ai contratti in corso.

Le modifiche alle tariffe di cui alla tabella allegata saranno rese note tramite il sito web, mediante manifesti pubblici e con avviso domiciliato all'utente in allegato alla prima fattura successiva alla variazione stessa.

Nel caso che l'utente concessionario non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate dallo stesso.

### ***Articolo 12 - Distribuzione dell'acqua***

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

E' istituito il servizio di trasporto dell'acqua a mezzo autobotte, per assicurare interventi, in via prioritaria, di protezione civile o per sopperire a situazioni di particolare gravità e nell'erogazione del servizio idrico presso istituti scolastici o comunità, qualora si ravvisasse un reale pericolo per la salute pubblica.

## **TITOLO SECONDO**

### **FORNITURE PER USO PUBBLICO**

#### **Articolo 13- Definizione di impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche da incendio insistenti su suolo pubblico
- c) le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali.

#### **Articolo 14 - Fontane pubbliche**

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata moderatamente solo per gli usi domestici. Il servizio acquedotto comunale, a propria discrezionalità, al fine di eliminare inutili sprechi, potrà dotare le fontane pubbliche di appositi rubinetti e/o idonee apparecchiature.

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- attingere acqua per un volume superiore ai 50 litri;
- attingere o deviare acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, etc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini, lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, etc.

#### **Articolo 15 - Eccezioni**

In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

#### **Articolo 16 - Bocche speciali**

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Alle bocche di cui alla precedente lettera b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

### **Articolo 17 - Installazione di contatori**

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne disporrà l'installazione.

### **Articolo 18 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune**

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "Forniture di uso pubblico" quelle relative a

- 1) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- 2) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque

e, essere

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

### **Articolo 19 - Uso dell'acqua**

L'acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali, industriali, igienico - agricolo, artigianali, turistici e per usi temporanei (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere ed esposizioni, spettacoli, manifestazioni in genere, etc.). La concessione per gli usi temporanei potrà essere concessa sotto l'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento.

L'Ente può concedere agli utenti dell'acquedotto speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell'interno della proprietà privata. Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni di acqua per le utenze per altri scopi. Alla domanda di concessione l'utente dovrà sempre allegare copia dei disegni costruttivi dell'impianto interno utilizzati per richiedere il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

### **Articolo 20 - Rete di distribuzione**

L'acqua verrà fornita, normalmente, agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione o che ricadono all'interno delle zone di cui alle tipologie A, B, C e D, così come previste nel vigente P.R.G.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture e poste fuori le zone A, B, C e D come definite nel P.R.G. od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità, che venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione ed alle condizioni che riterrà di prescrivere. Di norma la rete di distribuzione idrica principale, secondaria e capillare, fino al pozzetto allaccio dell'utente, viene costruita sul suolo pubblico direttamente dal Comune, in economia ovvero, mediante appalto a ditta specializzata.

Le richieste per nuovi allacci e/o sostituzioni di parte di tubazioni ammalorate, aperture per passaggio di reti tecnologiche (gas, enel, telecom, ect.) devono essere autorizzate dall'Ente, previo sopralluogo tecnico e pagamento della relativa spesa a carico dell'utente richiedente.

Detta spesa sarà quantificata dall'ufficio competente attraverso la stesura di apposito computo metrico estimativo redatto sulla base dei lavori richiesti ed applicando i prezzi desunti dal prezzario Regionale vigente al momento della richiesta e/o da analisi di nuovi prezzi non contemplati nel suddetto prezzario.

La spesa occorrente per il realizzo dei lavori richiesti dovrà essere versata sul c/c/p intestato alla tesoreria comunale resa disponibile su appositi capitoli di bilancio esclusivamente per la realizzazione dell'opera.

In alternativa, è data facoltà all'utente di eseguire direttamente i lavori, anche per la parte insistente sul suolo pubblico, a proprie cure e spese, a condizione che:

- 1 sia presentato apposito progetto esecutivo;
- 2 i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto comunale competente;
- 3 i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie;
- 4 produca attestazione di versamento per deposito cauzionale in ragione di euro 50,00 per ml. per attraversamento trasversale e di euro 25,00 ml. di attraversamento longitudinale, da versare sul c/c/p intestato alla tesoreria comunale;
- 5 a garanzia dei lavori da eseguirsi a regola d'arte, l'utente, dovrà produrre apposita polizza fideiussoria, previo accordo col il servizio acquedotto comunale in funzione del tipo di lavoro da eseguire. La polizza dovrà essere rinnovabile di anno in anno a spese del contraente e potrà essere svincolata solo dopo il nulla osta dell'Ente stesso. Il mancato pagamento degli eventuali supplementi dei premi della polizza, non danno diritto all'utente di opporsi, in nessun caso, nei confronti del Comune. Dovrà, inoltre contenere la formale rinuncia al beneficio della esecuzione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.

### ***Articolo 21- Diramazioni dell'acquedotto***

Le diramazioni principali, secondarie e capillari dell'acquedotto vengono postenormalmente nel suolo comunale. In casi particolari, può essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni della rete idrica su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite e finanziate purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano al Comune, con apposito atto scritto, la servitù gratuita sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, costituendo con lo stesso atto un diritto di superficie sul proprio suolo, in favore del Comune, un vincolo sempre a favore del Comune per la parte del suolo privato interessata e senza diritto di



riconoscimento ad indennità alcuna, oltre a riservare al servizio acquedotto il diritto di ispezionare, in qualunque momento, le tubazioni, il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, nonché di allacciare a tali diramazioni tubi per altre derivazioni.

L'ufficio tecnico provvederà al più presto possibile a tracciare una mappatura della rete di distribuzione.

I proprietari beneficiari della condotta idrica, in ogni caso, si rendono responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

### ***Articolo 22 - Limiti di servizio***

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzione del deflusso, dovute a qualsiasi ragione. Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti per mezzo di avviso pubblico.

Gli utenti privati si rendono responsabili nei confronti del Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

### ***Articolo 23 - Sistema di somministrazione***

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo la tariffa stabilita. Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private si applica quanto stabilito nel successivo titolo terzo.

### ***Articolo 24 - Apparecchi di misurazione e rilevamento consumi***

La marca ed il tipo del contatore comprensivo dell'eventuale dispositivo per il rilevamento automatico delle letture (tele lettura) sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune.

Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.

Il contatore viene acquistato ed installato direttamente dal Comune, anche in caso di sua sostituzione per qualsiasi motivo.

Per la prima installazione del contatore e del dispositivo di tele lettura l'utente deve corrispondere al Comune, al momento dell'installazione, il diritto fisso per prima installazione previsto da un'apposita tabella.

Per il rimborso del costo del contatore, sarà pagato dall'utente un canone fisso annuo (ex nolo contatore) previsto da un'apposita tabella.

### **Articolo 25- Domanda di concessione**

I richiedenti dovranno compilare e sottoscrivere apposita domanda fornita dall'Ufficio Tributi – Servizio acquedotto del Comune. Il Comune, in esecuzione e nel rispetto del presente Regolamento Comunale, stipulerà regolare contratto di concessione acqua potabile.

La domanda deve contenere:

- 1) dati anagrafici completi del richiedente ed indirizzo attuale di residenza. Eventuali variazioni di residenza dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio;
- 2) nel caso di ditta individuale i dati anagrafici completi del titolare della medesima ditta, ivi compreso il numero di partita iva;
- 3) nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i dati anagrafici completi della società (partita iva) e i dati completi del legale rappresentante della società;
- 4) ubicazione dell'immobile per il quale la richiesta viene inoltrata;
- 5) eventuale diverso recapito per la domiciliazione della bolletta;
- 6) tipologia di contratto di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- 7) conformità dell'impianto alle indicazioni tecniche prescritte dal presente regolamento e dalla normativa vigente;
- 8) dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento e del regolamento dei sotto servizi ed alle norme che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale ed in particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio;
- 9) dati catastali completi dell'immobile per cui si richiede la fornitura;
- 10) copia della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria. Per le costruzioni realizzate prima del 30 gennaio 1977, ai sensi del comma 4 dell'art. 45 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il proprietario o altro avente titolo, dovrà produrre e sottoscrivere idonea dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile non ha subito interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione.

### **Articolo 26 - Concessionario**

Il contratto è stipulato, di norma, con il proprietario dell'immobile, per la quale è richiesta la fornitura idrica.

In alternativa, l'ufficio acquedotto può stipulare il contratto con il fruitore del servizio (locatario, comodatario, appaltatore, promettente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento, ecc.), il quale, però, deve produrre copia del contratto di locazione o del titolo che legittima il possesso o la detenzione dell'immobile.

Nel caso di stabili con più unità immobiliari, costituite o non costituite in condominio, per le esigenze relative alle parti comuni dell'edificio deve essere attivata una sola utenza ed il contratto è stipulato dall'amministratore o da un rappresentante comune che cura i rapporti con il servizio;

comunque, tutti i proprietari e/o utilizzatori che usufruiscono del servizio risponderanno solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto della fornitura degli spazi comuni.

Nel caso di forniture provvisorie, per uso edilizio, il contratto viene stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione; tale contratto, cessa con la fine della validità della concessione edilizia (o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione), che l'utente ha l'obbligo di comunicare entro 15 giorni.

Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative, il contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell'ente che gestisce l'iniziativa.

L'utente è personalmente responsabile dell'esattezza delle indicazioni sull'uso dell'immobile e della fornitura, atte a stabilire la sua classificazione tariffaria; è responsabile anche per le eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione alla Società, entro e non oltre 15 giorni dal fatto che ha modificato le condizioni contrattuali.

Per gli enti giuridici il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento.

Le forniture di acqua per uso produttivo delle attività i cui scarichi sono regolati dalla legge (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l'attività per la quale viene richiesta la concessione.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con cui l'utente e la Società si vincolano all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Il contratto di fornitura idrica è funzionale all'unità immobiliare servita, pertanto, il diritto a mantenerlo in vigore viene meno con la cessazione del titolo di proprietà o di detenzione dell'immobile in capo all'intestatario.

Si ha "voltura ordinaria" dell'utenza idrica quando l'intestatario del contratto cessa di fruire del servizio e gli succede un nuovo soggetto.

Si ha voltura anche quando - restando invariato l'intestatario - cambiano una o più condizioni contrattuali.

Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sottoscrivere un nuovo contratto a suo nome ed è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, degli oneri e delle tariffe stabiliti nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

La voltura è consentita a chi dimostra di avere un titolo legittimo all'utilizzo dell'immobile, a condizione che siano sanate tutte le morosità del contratto che si intende volturare, fermo restando il diritto del nuovo utente di stipulare un contratto ex novo.

Le volture avranno efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il Comune consente a chiunque subentri (con titolo legittimo) nell'uso dell'unità immobiliare di procedere alla voltura del contratto di fornitura, a proprio nome, anche se il contratto è stato chiuso dal precedente fruitore, a condizione che non siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della disdetta.

L'ufficio acquedotto consente la "voltura gratuita" o "subentro" (che non comporta alcun onere economico per il nuovo soggetto), quando il richiedente è residente (a qualsiasi titolo, come locatario, proprietario, usufruttuario, ecc.) nell'immobile servito dall'utenza che si intende volturare, nei seguenti due casi:

1. decesso dell'originario intestatario: in favore di uno dei conviventi, componente dell'originario nucleo familiare;

2. stato di separazione legale tra coniugi o divorzio dell'intestatario: in favore del coniuge separato o dell'ex coniuge.

La voltura è consentita a condizione che siano sanate eventuali morosità.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

### ***Articolo 27 - Attraversamento terreno di proprietà di terzi***

Qualora si conceda l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi dovrà essere presentata dal richiedente stessa convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto secondo le modalità e le condizioni indicati nel precedente articolo 21.

### ***Articolo 28 - Riserva di accettazione delle domande di revoca delle concessioni***

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'articolo 20, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dell'immobile da servire, in armonia con le vigenti norme in materie di igiene pubblica ed ambientale.

La Società si riserva la facoltà di condizionare la stipula di un nuovo contratto di fornitura o la voltura all'assenza di morosità (generate da precedenti rapporti di fornitura dell'ufficio acquedotto col soggetto interessato); questa facoltà di diniego è estesa anche nei confronti dei familiari conviventi nell'unità immobiliare servita dall'utenza morosa.

Nel caso in cui la richiesta di fornitura segue a quella precedentemente assentita per uso cantiere (in regola con le norme urbanistiche), non si può procedere alla stipula del contratto delle unità immobiliari facenti riferimento al titolo autorizzativo urbanistico qualora la posizione della fornitura originaria risultasse ancora morosa.

Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per un uso diverso da quello domestico, è facoltà dell'ufficio acquedotto, in qualsiasi momento, rifiutare la concessione o revocare la fornitura già concessa, quando si verificano condizioni di eccezionale difficoltà nell'erogazione del servizio a fini potabili, oppure sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale.

Salvo ogni diritto dell'ufficio acquedotto di intraprendere le azioni nei confronti dell'utente per il recupero del credito vantato e dei danni subiti, la fornitura può essere revocata, con la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

A. Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla sospensione della fornitura, quando si ha:

1. morosità dell'utente;

2. inadempienza da parte dell'utente a qualsiasi obbligo previsto dal regolamento;

3. inadempimento dell'utente agli obblighi inerenti l'accesso per la rilevazione dei consumi.

B. In modo immediato, mediante avviso (con telegramma o raccomandata a/r), quando si ha:

4. cessazione (accertata, anche soltanto di fatto, dall'ufficio) d'industria o di esercizio per fallimento dell'utente, salvo il subentro da parte del curatore;

5. avvenuto accertamento d'installazione di prese d'acqua in favore di terzi;

6. avvenuto accertamento che l'acqua viene destinata ad un uso non permesso dal regolamento;

7. avvenuto accertamento di manomissione dello strumento di misura, con conseguente danno di frode presunta a carico del Comune;

8. l'impianto interno dell'utente non sia conforme alle prescrizioni tecniche indicate dal presente regolamento.

Nei succitati casi, l'ufficio acquedotto ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, il credito maturato e prelevare lo strumento di misura installato.

L'ufficio acquedotto si riserva, anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedano.

### ***Articolo 29 - Accettazione della domanda***

In caso di accettazione della domanda, si ricorre all'applicazione dell'art. 20 del presente regolamento, che si intende richiamato integralmente.

### ***Articolo 30- Diritto fisso di allacciamento***

Per ogni concessione di acqua è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione.

### ***Articolo 31- Uso determinato dell'acqua***

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

### ***Articolo 32 - Divieto di estensione delle concessioni delle sub-concessioni***

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune. E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.

### ***Articolo 33 - Durata delle concessioni***

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento. Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da comunicare, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a/r, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Sono fatte salve pattuizioni diverse per casi particolari (come il contratto per uso temporaneo), per i quali la durata del contratto è fissata, di volta in volta, in deroga alle norme generali.

La comunicazione di disdetta del contratto di fornitura dell'acqua, che può essere presentata direttamente agli uffici preposti, deve contenere il numero d'utenza (o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza) e la lettura finale del contatore.

La disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco che, di norma, deve avere luogo entro cinque giorni dalla richiesta e deve risultare da apposito verbale che rilevi la lettura del contatore.

La disdetta comporta la rimozione del contatore, l'emissione della fattura finale di conguaglio dei consumi (fino al giorno della chiusura del contatore) e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di morosità.

L'ufficio acquedotto deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore sia ubicato all'interno della proprietà privata o in posizione inaccessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale incaricato dall'ufficio acquedotto.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Quando il titolare di un'utenza si trasferisce, o lascia ad altri il possesso o la detenzione dell'immobile, deve comunicare all'ufficio acquedotto la volontà di recedere dal contratto di fornitura o di volturare lo stesso. La mancata comunicazione comporta, per il nuovo utilizzatore del servizio, l'assunzione solidale del pagamento dei servizi erogati.

### ***Articolo 34 - Trasferimento delle concessioni***

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario o inquilino.

Ogni modifica delle condizioni della fornitura (tutte, comprese quelle relative all'uso dell'immobile e correlate al tipo di contratto di fornitura - che può essere "A", "B", "C", ecc.-) deve essere comunicata dall'utente all'ufficio acquedotto entro 15 giorni a decorrere da quello in cui si è verificata la modifica di un dato dichiarato e registrato nel contratto.

Qualsiasi variazione nella titolarità o nella detenzione dell'immobile servito dalla fornitura deve essere comunicata all'ufficio acquedotto entro 15 giorni, insieme alla richiesta di risoluzione del contratto o di voltura (ordinaria o gratuita) al nuovo soggetto che abbia acquisito la titolarità o la disponibilità dell'utenza.

In mancanza della richiesta di voltura o di modifica delle condizioni contrattuali entro il termine di 15 giorni, da parte del reale fruitore, l'ufficio acquedotto agirà con determinazioni risolutive nei confronti del contratto irregolare, nei modi e nei termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

Soltanto nell'ipotesi di morte del titolare del contratto di fornitura, l'erede subentrante deve comunicare il decesso dell'intestatario entro 180 giorni dall'evento, provvedendo alla disdetta o alla voltura del contratto.

Sono a carico degli utenti le spese contrattuali inerenti la voltura o la modifica delle condizioni contrattuali, come il passaggio da una tipologia d'uso ad un'altra (ad esempio: dal "tipo A" al "tipo B" e viceversa).

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, sia il nuovo titolare, sia il precedente utente risponderanno -in solido- degli obblighi contrattuali; in ogni caso, l'ufficio ha la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

L'ufficio procede alla verifica della veridicità dei dati contrattuali, soprattutto nell'appurare che non sia venuta meno la reale titolarità dell'intestatario e che il contratto dichiarato per uso domestico di tipo "A" (con la relativa tariffa) abbia il requisito indispensabile della residenza del titolare nell'immobile servito dalla fornitura.

Nel caso in cui nel contratto risulta dichiarato un uso diverso dal reale utilizzato dell'unità immobiliare (ad esempio "domestico residenziale" -cioè di tipo A - invece di "domestico non residenziale" - cioè di tipo B -), l'ufficio acquedotto, procede all'applicazione della corrispondente tariffa, con l'eventuale recupero della differenza economica a decorrere dalla data di inizio della fornitura (o della variazione dell'uso o della variazione della residenza e, comunque, non oltre i cinque anni precedenti), fermo restando il diritto dell'utente di dimostrare che l'irregolarità contrattuale è da far risalire ad una data posteriore, cioè più recente.

### ***Articolo 35- Irregolarità del trasferimento.***

La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua potabile, previa diffida, con preavviso scritto di giorni venti (20).

### ***Articolo 36 - Spese e tasse***

Per ogni concessione di acqua anche in caso di trasferimento di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto. Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

## **TITOLO TERZO**

### **NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI**

#### ***Articolo 37 - Definizione di presa***

Costituiscono la presa le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino al rubinetto di arresto, dopo il contatore.

#### ***Articolo 38 - Proprietà della presa***

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, anche se posta su proprietà privata ed anche se eseguita con parziale o totale onere finanziario a carico di soggetti privati, rimane di esclusiva proprietà del Comune.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti (condomini - residence) è obbligo degli stessi di predisporre, adiacente il muro perimetrale e dopo la presa, un contatore generale completo di valvole di chiusura sia in ingresso che in uscita.

#### ***Articolo 39 - Manomissione della presa***

È assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni etc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

#### ***Articolo 40 - Responsabilità sulla presa***

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

Il conduttore, dovrà adottare tutte le precauzioni affinché la presa, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente protetti. Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti, l'utente dovrà darne immediato avviso agli Uffici competenti del Comune, per le riparazioni i ripristini od i provvedimenti del caso. In particolare l'utente è ritenuto responsabile per:

##### ***a) Manomissioni***

È fatto divieto agli utenti di manomettere o smontare per qualsiasi ragione il contatore, sistema di tele lettura e di rompere il sigillo speciale applicato dal personale del Comune. In caso di danneggiamento, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Settore Tecnico Comunale, illustrandone la motivazione.

Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore o del sistema di tele lettura, oppure in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni, furti, incendi, danni ai contatori, al sistema di tele lettura, alle derivazioni od ai manufatti, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifonderne al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.



Inoltre, in adiacenza, sopra il pozzetto o davanti alla nicchia del contatore, non dovranno essere posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, controsigilli, campane di fiori, siepi, ecc. ed ogni altra cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle letture od alle opere manutentive e che inibisca la trasmissione automatica delle letture dei contatori tramite sistema di tele lettura.

È fatto assoluto divieto all'utente, d'innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo di presa allo scopo di prelevare acqua a favore di terzi sia a titolo gratuito che remunerativo.

#### **b) Guasti e perdite**

Per gli eventuali guasti alle apparecchiature, comprensiva del sistema di telelettura, o alle diramazioni esterne, che sono a carico del Comune, l'utente è tenuto ad avvisarne l'ufficio acquedotto il più presto possibile.

Se il guasto riguarda la tubazione privata ed il rubinetto d'arresto, posti in opera dopo il contatore, l'utente dovrà provvedere alla loro immediata riparazione, in quanto tutti i danni ed i consumi rilevati e quindi anche l'acqua dispersa) saranno a lui interamente conteggiati ed addebitati.

#### **c) Gelo**

Per proteggere il contatore, il sistema di telelettura ed i relativi accessori dalle rotture per il gelo, l'utente dovrà provvedere con molta cura all'applicazione di idonei materiali di difesa da collocarsi entro il pozzetto od in rivestimento dei lati esterni della nicchia contatore.

A titolo cautelativo viene fatto divieto di porre in opera rubinetti esterni, a meno di ml. 6.00 dal contatore stesso.

Ogni danno a persone e cose derivante da tali negligenze, saranno sempre e solo a carico dell'utente. Il danno per la riparazione o per la sostituzione del contatore e/o del sistema di tele lettura, sarà sempre quantificato di volta in volta a consuntivo, dal personale incaricato.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti, l'utente dovrà darne immediato avviso all'ufficio acquedotto per le riparazioni i ripristini od i provvedimenti del caso.

#### **Articolo 41- Esecuzione e manutenzione della presa.**

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite e sono a totale carico dell'utente.

#### **Articolo 42-Rubinetti di presa e di arresto.**

All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato con piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.

All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l'utente potrà manovrare persue necessità.

### **Articolo 43- Collocazione contatore**

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno econveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta all'ispezione ed alla lettura, al riparo **di** fattori climatici e, comunque, datutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.

Il contatore deve essere collocato dentro un apposito pozzetto chiuso con sportello metallico del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa. Tale pozzetto deve essere posto in corrispondenza del punto di immissione della conduttura dialimentazione in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio.

Il contatore verrà collocato in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura, installazione del sistema di tele lettura e manutenzione.

È fatto obbligo installare il contatore all'esterno dell'abitazione e non su proprietà pubblica o di uso pubblico, predisponendo apposito alloggio (di cui all'allegato schema) con relativo scarico avente le seguenti dimensioni:

- profondità almeno cm. 20;
- larghezza almeno cm. 50;
- altezza almeno cm. 30.

Nello stesso dovrà essere montata:

- una valvola a sigillo;
- un eventuale dispositivo elettronico per il rilevamento automatico della lettura posto in prossimità del contatore
- ed un rubinetto di spurgo subito dopo;
- dovrà altresì essere montata una valvola di ritegno, un eventuale giunto dielettrico ed eventuale riduttore di pressione.

Lo sportello dell'alloggio del contatore dovrà essere di materiale plastico non ferroso, per evitare l'eccessiva attenuazione del segnale radio di tele lettura, provvisto di serratura con apertura dall'esterno di tipo universale.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'acquedotto potrà prescrivere, ove possibile tecnicamente, l'esecuzione dei lavori necessari per il suo adeguamento alle condizioni sopra riportate, disponendone, eventualmente lo spostamento per rendere più agevole la lettura – tele lettura e manutenzione. All'utente che non provvede entro 60 giorni dalla notifica della prescrizione, a cura e spese proprie, potrà essere sospesa l'erogazione.

#### ***Articolo 44 - Spostamento e rimozione contatori***

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

#### ***Articolo 45 - Diametro della presa***

Il diametro della presa e del contatore saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'art. 25. Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

#### ***Articolo 46 - Modifiche alle opere di presa.***

E' in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico dello stesso.

#### ***Articolo 47 - Impianti interni***

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori. La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore. Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro o al numero dei rubinetti o loro equivalenti. A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'Ufficio acquedotto comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico e privato e dell'igiene.

L'impianto interno deve essere dotato dei seguenti apparati:

1. valvola di ritegno, da porre subito dopo il contatore, per impedire il ritorno dell'acqua dall'impianto interno alla rete idrica pubblica;
2. vasca di accumulo, della capienza minima di 500 litri per le utenze domestiche; la vasca deve essere allocata ad altezza idonea, non oltre il primo piano dell'edificio e, comunque, in modo tale da consentire un'adeguata erogazione al piano terra.

Le abitazioni poste ad altezza superiore al piano terra, oltre alla vasca di accumulo, devono essere munite di autoclave di sollevamento dell'acqua.

Eventuali guasti dell'impianto (tali da generare un deflusso dell'acqua in modo continuo che provochi depressione nella rete esterna) sono considerati come un irregolare funzionamento dell'impianto privato e, per quanto stabilito dal presente regolamento, possono dar luogo alla sospensione dell'erogazione del servizio fino a quando il guasto non venga eliminato.

#### ***Articolo 48 - Qualità del materiale degli impianti interni.***

Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere dei requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per i controlli e pulizia.

#### ***Articolo 49 - Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni.***

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti e comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua potabile con condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti etc.

Tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze etc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione.

I condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi etc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 cm sul massimo livello delle cassette stesse.

Per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni.

E' vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile. I trasgressori saranno denunciati penalmente alle autorità competenti.

L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ognialtra eventualmente imposta dal Comune, provocherà la sospensione del servizio e l'applicazione dei provvedimenti consequenziali.

#### ***Articolo 50 - Collaudo tecnico sanitario degli impianti interni***

Qualora venga ritenuto opportuno o necessario, prima dell'allacciamento all'presa, gli impianti interni saranno sottoposti al collaudo tecnico e sanitario del Comune, da certificarsi mediante verbale sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato in atti.

Nello stesso verbale, il funzionario incaricato, deve certificare anche la motivazione che ha determinato l'opportunità o necessità del collaudo di cui al comma precedente.

In tal caso la parte di tubazione privata destinata a restare sotto la pressione della condotta, è provata, prima di essere posta in uso, ad una pressione indicata dall'ufficio acquedotto comunale.

Qualora dal collaudo risultasse che gli impianti interni non sono stati installati secondo le prescrizioni generali e speciali impartite, non sarà autorizzata l'erogazione dell'acqua.

Per gli impianti interni di modesta entità, il collaudo tecnico sanitario può essere sostituito, a giudizio del tecnico comunale, dal nulla osta all'allacciamento, dal medesimo rilasciato in base alla constatazione dell'avvenuta regolare esecuzione degli impianti stessi.

#### ***Articolo 51- Modifiche agli impianti interni.***

Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture, senza aver prima avvertito, per iscritto, indicando la natura e la circostanza delle modificazioni stesse, l'ufficio acquedotto comunale, il quale può impartire, all'uopo, prescrizioni conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

#### ***Articolo 52-Ispezioni e verifiche***

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, per mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per lui, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche. Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno tre giorni.

#### ***Articolo 53 - Irregolarità degli impianti interni.***

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni all'norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui all'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente.

#### ***Articolo 54 - Responsabilità verso terzi***

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

### ***Articolo 55- Impianti privati di acquedotto***

In deroga a quanto esposto dall'art.25, l'Amministrazione Comunale può, in caso di comprovata necessità, autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ad allacciare questi alla condotta servita dall'acquedotto comunale, sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite caso per caso.

Dovranno, comunque, essere impiegati impianti atti ad evitare, nella maniera più assoluta, l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra le due sorgenti di alimentazione. Non sarà, inoltre, consentito l'allacciamento se il concessionario non dimostri, con controllo periodico come per l'acquedotto comunale, la perfetta potabilità chimica e batteriologica dell'acqua del suo impianto privato.

### ***Articolo 56- Quota altimetrica di erogazione***

L'acqua è erogata a quota piano terra, restando a carico dell'utente ogni eventuale onere per il sollevamento a mezzo di impianto (costituito da vasca e relativa autoclave) per l'erogazione ai piani superiori o per il raggiungimento di pressioni necessarie al funzionamento dell'impianto interno anche al piano terra.

Sotto l'osservanza delle norme impartite dall'ufficio acquedotto comunale, i concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, potranno installare un sistema di sollevamento dell'acqua di cui al comma precedente.

In questi casi, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno essere presentati una relazione tecnica, i disegni, ed i calcoli.

## **TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI**

### ***Articolo 57 - Presa per bocche da incendio private***

La tubazione della presa per l'alimentazione delle bocche da incendio private è unita, all'inizio della proprietà privata, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata e sigillata aperta, onde tenere la condotta interna sotto la pressione di esercizio dell'acquedotto.

All'estremità della tubazione, prima della bocca di incendio oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio sarà posta, in pozzetto, un'altra saracinesca chiusa e sigillata dal Comune.

Tutte le opere fino alla seconda saracinesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

### ***Concessione Provvisoria***

A richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere erogazioni provvisorie d'acqua, per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, e per la quantità non inferiore a 1 mc. al giorno.

Per l'uso temporaneo la somministrazione può essere concessa per i seguenti casi:

- cantieri edili;
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico sanitarie particolari.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.

L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che, peraltro, non potrà superare la durata complessiva di un anno, ad eccezione della concessione di acqua ai cantieri edili che potrà essere rinnovata per un periodo complessivo di anni tre e comunque fino alla scadenza della concessione/autorizzazione edilizia. Nel caso di cantieri edili per lavori pubblici la scadenza si intende coincidente con il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera stessa.

Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.

### ***Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto***

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio oltre che per :  
cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati dell'utenza in caso di volture o variazioni;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenute degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune;
- h) manomissione del contatore, del sistema di tele lettura, degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso ed il compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;
- i) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.
- j) qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei dalle competenti autorità;
- k) fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente.

La sospensione sarà disposta dopo 20 giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere: c) prelievi abusivi, d) cessione di acqua a terzi, h) manomissione del contatore, del sistema di tele lettura, degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso/ compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;

Il preavviso è ridotto a 48 ore nei casi previsti dalla lettera f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune; - k) fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente; trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Comune potrà rimuovere il contatore e l'eventuale sistema di tele lettura.



### ***Cambiamento di utente***

Qualora, durante il corso della somministrazione, il proprietario venda l'immobile, o lo ceda in comodato, o si verifichi un mutamento nel rapporto di locazione con riferimento alla figura del locatario, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al Comune mediante raccomandata o recandosi direttamente all'ufficio acquedotto comunale competente per la risoluzione del contratto entro e non oltre 15 giorni dall'evento.

Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile o di mutamento nel rapporto di locazione, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 15 giorni, la posizione della sua utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione. Sia il proprietario, sia il nuovo utente che il precedente utente, che omettono di dare comunicazione nei termini di cui al comma 1, saranno in solido tenuti alla piena osservanza delle clausole contrattuali ed, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderanno anche dei danni e delle infrazioni prodotte da loro o dai loro aventi causa.

Nel caso in cui non è possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento interno del contatore, chiudere l'utenza, questa si terrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

### ***Divisione di un terreno o di un'area fabbricabile***

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte di terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura. I proprietari delle parti di terreno o dell'area fabbricabile che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti. Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l'opera di presa si intende di proprietà condominiale, ed in ogni caso, la fornitura verrà resa al collettore generale di distribuzione condominiale.

### ***Morte dell'utente***

In caso di morte dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Gli eredi sono inoltre tenuti, entro i 180 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi.

Nel caso in cui il nuovo fruitore dell'immobile non sia un erede il termine per chiedere la chiusura o la voltura del contratto è quello ordinario di 15 giorni.

Qualora invece il Comune venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli eredi o aventi causa, l'ufficio provvederà alla sospensione della fornitura.

### ***Fallimento dell'utente***

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

### ***Articolo 58 - Limitazioni nell'uso delle boccheda incendio private***

Solo in caso di incendio il concessionario può rompere il sigillo, aprire la saracinesca e immettere così l'acqua nelle condutture che alimentano le bocche. La rottura dei sigilli dovrà essere subito notificata, a cura del concessionario, al Comune, per il necessario ripristino del sigillo.

La rottura dei sigilli delle saracinesche all'infuori dei casi di incendio, fatto senza preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, comporta un indennizzo a favore del Comune pari all'importo corrispondente al consumo dell'ultimo anno secondo le tariffe in vigore all'epoca, salva e riservata sempre l'azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

### ***Articolo 59- Prova di funzionamento delle boccheda incendio private***

Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l'utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio, previo nulla osta scritto da parte dell'Amministrazione comunale, la quale può imporre particolari prescrizioni di durata ed orario.

L'utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà, volta per volta, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo pagamento dei compensi al Comune.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.

### ***Articolo 60- Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private***

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche da incendio.

## **TITOLO QUINTO**

### **NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI**

#### ***Articolo 61- Inizio obbligo pagamento canoni e consumi***

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

#### ***Articolo 62- Temporanee interruzioni del servizio***

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Utenze particolari che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio (a motivo del fatto che l'acqua costituisce un elemento indispensabile per l'espletamento della loro attività) devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. In questi casi, il contratto di fornitura idrica può essere concesso, ad insindacabile giudizio della Società, previo accertamento delle condizioni che garantiscano la continuità del servizio (alle utenze già fornite di contratto) anche qualora questo venga interrotto per più di 24 ore.

L'utente è tenuto ad avere una propria riserva idrica tramite idonea vasca di accumulo atta a garantire un'autonomia nelle prime 24 ore di interruzione del servizio.

Nei casi in cui la fornitura del servizio idrico è interrotta per più di 24 ore, l'ufficio acquedotto ha l'obbligo di garantire all'utente il servizio di fornitura d'acqua con mezzi propri ed alternativi (autobotte).

#### ***Articolo 63- Fatturazione e modalità di riscossione***

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono recapitate, con cadenza trimestrale, secondo le modalità ivi indicate. Le fatture, oltre all'addebito per i consumi (in acconto od a conguaglio), comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quote fisse, sanzioni e penali, il canone relativo all'eventuale valvola notturna e le spese della bollettazione.

Le bollette sono, di norma, emesse e recapitate entro i trenta giorni successivi ad ogni trimestre e recapitate al domicilio dell'utente.

Il recapito dell'utente è quello dallo stesso indicato al momento della richiesta di fornitura.

Con la sottoscrizione del contratto, l'utente si obbliga a comunicare tempestivamente (entro e non oltre 15 giorni), all'ufficio acquedotto, la variazione dell'indirizzo dove recapitare le bollette e le comunicazioni.

In mancanza dell'adempimento di cui sopra, l'ufficio continuerà ad effettuare validamente ed efficacemente il recapito delle bollette nel domicilio dichiarato nella domanda di richiesta di fornitura del servizio.

Il mancato recapito della bolletta o il suo smarrimento non esonera l'utente dal pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio.

L'utente è tenuto ad esibire le quietanze dei versamenti se richieste dal personale dell'ufficio acquedotto, restando inteso che l'ufficio avrà sempre diritto di pretendere eventuali arretrati entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'utente ha indebitamente versato somme non dovute, ha facoltà di produrre richiesta scritta all'Amministrazione Comunale per l'eventuale rimborso. Alla richiesta dovranno essere allegati le copie dei versamenti effettuati.

Nel periodo d'interruzione della fornitura (causato da qualsiasi motivo) decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritiene di fare in merito alla fatturazione deve essere presentata entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è fatta a mezzo di apposita bolletta:

- col sistema del versamento in conto corrente postale;
- con altre modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La riscossione ed il successivo controllo contabile è affidato all'Ufficio acquedotto comunale, di concerto con l'ufficio di Ragioneria Generale.

La riscossione delle somme dovute per canoni, consumi e diritti per il servizio di acquedotto, avverrà mediante ruoli nominativi compilati per singolo anno.

Qualora l'utente, a cui saranno comunicati il consumo e gli importi da pagare, non pagherà nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento, ferme restando le sanzioni per morosità, si procederà alla riscossione con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali di cui alla Legge 14/04/1910 n° 639 e successive modifiche. (**RISCOSSIONE COATTIVA**).

#### **Articolo 64 – Lettura, funzionamento dei contatori e rilevamento consumo contatori**

La lettura dei contatori è eseguita, da parte degli addetti del Servizio Acquedotto o di qualsiasi organismo od operatore delegato dal Comune, attraverso una delle seguenti modalità:

- **automatica**, attraverso l'impiego di un sistema A .M.R. / O.M.R. – Automatic Meter Reading / Off Site Meter Reading;
- **manuale**, attraverso l'impiego di lettori, là dove per motivazioni di carattere tecnico non dovesse essere possibile l'installazione del sistema di cui al punto precedente.

Qualunque sia la modalità di rilevamento della lettura, questa deve essere effettuata con cadenza almeno trimestrale.

Nel caso in cui la lettura venga effettuata manualmente, qualora risultasse impossibile accedere al contatore, l'addetto lascerà sul posto un avviso con il quale si richiede all'utente di comunicare direttamente, entro la data riportata sull'avviso stesso, la lettura o di contattare il servizio acquedotto per concordare un appuntamento sul posto. Qualora entro il suddetto termine l'utente non comunichi alcuna lettura, il Comune fatturerà allo stesso un consumo stimato uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione della lettura successiva.

Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non si rivelasse possibile accedere al contatore, l'utente sarà tenuto a permettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune.

Il consumo dell'acqua verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla lettura precedente.

L'utente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore e i dispositivi di tele lettura dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari. Il Comune ripara o sostituisce a proprie spese solo i contatori e gli apparati di tele lettura che presentano deterioramenti in nessun caso riconducibili ad incuria nell'uso e nella conservazione da parte dell'utente.

Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore e di apparato di tele lettura che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento appaia dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo dell'utente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti.

Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica dell'esattezza delle indicazioni del contatore dell'utente ed alla sua sostituzione e/o quella dei dispositivi di rilevamento dei consumi, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso dell'utente stesso.

### ***Misurazione dei consumi dell'acqua di utenze facenti parte di stabili condominiali ed utenze condominiali con contatore generale***

Nei casi in cui le singole utenze facenti parte di stabili condominiali hanno i contatori ubicati all'interno degli stessi e, quindi, negli spazi privati-, i consumi dovuti a perdite o deflussi d'acqua (presenti nella parte di condotta della proprietà privata, cioè prima del contatore) sono addebitati alle singole utenze secondo le modalità del comma seguente.

Nella quantificazione dei consumi di acqua da addebitare si procede nel modo seguente: la sommatoria dei consumi dei contatori delle singole utenze deve risultare uguale alle quantità d'acqua misurata nel contatore generale.

Nel caso in cui la suddetta sommatoria non dia esito positivo, l'eventuale differenzaverrà addebitata alle singole utenze in proporzione ai consumi delle stesse.

### ***Obblighi dell'utente inerenti la rilevazione dei consumi***

1. Ciascun utente, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, si obbliga a prestare la propria collaborazione ed a consentire l'accesso del personale all'uopo incaricato allo scopo di rendere possibile l'attività di rilevazione dei consumi presso gli apparecchi di misura in dotazione.

Qualsiasi comportamento dell'utente che ostacoli o renda più gravosa l'attività di rilevazione dei consumi presso i contatori in dotazione, da parte del personale incaricato dal Comune, costituisce grave inadempimento contrattuale, che attribuisce all'ufficio acquedotto la facoltà di sospendere la fornitura di acqua; perdurando tale inadempimento, la Società può, a propria discrezione, risolvere il contratto.

In caso in cui l'utente ripetutamente impedisca l'accesso al misuratore per lo svolgimento dell'attività di rilevazione dei consumi, l'ufficio acquedotto ha facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica allo scopo di ottenere l'accesso al sito ove è ubicato l'apparecchio di misurazione.

2. Per le utenze con apparecchi di rilevazione dei consumi installati all'interno delle unità immobiliari servite, in caso di tentativo di raccolta dei dati di misura non andato a buon fine per mancanza dell'utente o di persona idonea a consentire l'accesso dell'operatore incaricato, è rilasciata od inviata per posta all'utente apposita informativa cartacea con la quale lo stesso viene informato dell'esito negativo del tentativo di raccolta dei dati-misura dei consumi ed invitato a prendere un appuntamento, contattando gli uffici del Comune, per consentire l'accesso dell'incaricato.

La mancanza di puntuale riscontro da parte dell'utente al suindicato invito è considerata grave inadempienza contrattuale.

### ***Articolo 65 - Verifica dei contatori***

Nel caso che l'utente abbia dei dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore, egli ha il diritto di chiederne la verifica, in sua presenza o di un tecnico di sua fiducia. Per l'esecuzione dell'operazione egli dovrà inoltrare presso l'ufficio acquedotto comunale una regolare domanda scritta. Nel tariffario verrà fissato, al riguardo, una somma forfettaria per la suddetta verifica.

Con riferimento al D .P.R. n.854 del 23.8.1982, Cap. II dell'allegato I, qualora dalla verifica risultasse che gli errori di registrazione:

*a) siano contenuti tra il + 5% ed il - 5% nella zona inferiore, da  $Q_{min}$  incluso a  $Q_t$  escluso, tenuto altresì conto del tempo d'usura, il contatore sarà ritenuto esatto e la spesa sarà a carico dell'utente;*

- b) *superino i limiti sopradescritti, il contatore sarà ritenuto guasto e pertanto l'utente avrà diritto:*
- al rimborso della somma pagata in più con riferimento ai consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza di riferimenti, in base al consumo rilevato diminuito della percentuale dell'errore riscontrato;
  - al rimborso dell'eventuale canone per la raccolta e depurazione.

Rimane sottinteso che nel caso in cui il contatore sia ritenuto guasto, l'utente avrà il diritto alla sostituzione del contatore.

### ***Articolo 66 - Bolletta inesatta o irregolare***

Nel caso di accertata bolletta inesatta, emessa irregolare a seguito di errore materiale commesso dall'ufficio acquedotto nella lettura indicante i consumi dell'acqua, viene autorizzata la sospensione della riscossione dell'intera bolletta, nelle more delle dovute verifiche.

La regolarizzazione contabile avverrà con rettifica della bolletta emessa e/o non emissione di parziale nota di credito a compensazione della originaria bolletta.

### ***Articolo 67 - Indicazioni erronee dei contatori e contatore fermo***

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base delle indicazioni di un nuovo contatore accertate dopo un periodo pari a sei mesi.

Qualora, nonostante l'accertato regolare funzionamento del contatore, si siano registrati consumi eccezionalmente superiori o inferiori (oltre il 100%) alla media degli ultimi anni regolarmente accertati, ovvero ai consumi registrati nei sei mesi successivi alla verifica stessa, senza che siano intervenute cause addebitabili a colpa o negligenza del concessionario, gli uffici competenti, anche d'ufficio, possono determinare il consumo secondo le modalità del comma precedente.

Quando venisse constatato che, per una causa qualunque, il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito, o sia guasto o inaffidabile o ancora si siano verificate perdite non dipendenti dal concessionario e certificate dall'addetto del Comune, il consumo di acqua verrà calcolato in misura pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire il contatore entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione del guasto.

### ***Articolo 68 - Ufficio per la riscossione***

Per il servizio di riscossione è incaricato l'Ufficio Tributi, il quale dovrà osservare le disposizioni che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali, con la periodicità sotto elencata:

*Entro il 15 giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente, previa tele lettura o lettura dei contatori, saranno emesse le bollette relative al periodo in questione.*

*Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in caso di impossibilità del rilevamento della lettura, verranno emesse le bollette a conguaglio.*

### **Articolo 69 – Bolletta**

La bolletta relativa al pagamento del canone dell'acqua recapitata all'utente, dovrà in linea di massima contenere le seguenti informazioni:

1. il numero e la data della fattura emessa;
2. il periodo a cui si riferisce l'emissione della fattura;
3. il codice utente e/o contratto;
4. il numero matricola contatore;
5. Intestatario della fattura;
6. Ubicazione della fornitura;
7. Il tipo di utenza per cui è stata rilasciata la concessione;
8. i bollettini con le relative scadenze di pagamento;
9. il dettaglio degli importi;
10. il tipo di fattura (ad esempio, in acconto, oppure a lettura di conguaglio, ecc.);
11. letture iniziali e finali del periodo interessato o letture in acconto;
12. il consumo di acqua in metri cubi;
13. il consumo stimato che in mancanza di lettura, verrà addebitato come acconto nelle successive fatturazioni;
14. la situazione dei pagamenti precedenti.

### **Articolo 70- Riscossione ed interruzione per morosità**

La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà a mezzo del servizio postale o a mezzo di dipendenti comunali o con altri sistemi scelti dall'Amministrazione.

Si considerano morosi quegli utenti che non provvedono al pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza indicata nella bolletta. Gli interessi legali sono calcolati a decorrere dal quinto giorno successivo alla scadenza e sono addebitati nella fatturazione successiva.

Il mancato pagamento di una bolletta comporta, contestualmente alla successiva fatturazione, l'invio della raccomandata a/r con la quale è comunicata:

1. la diffida ad adempiere entro il termine di otto giorni dalla ricezione della raccomandata;
2. l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine diffidato, si procede alla sospensione della fornitura d'acqua per ulteriori 60 giorni;
3. l'avvertenza che, decorsi i 60 giorni dalla sospensione e perdurando la morosità, si procede alla risoluzione del contratto.

Dopo la diffida, l'utente può evitare le relative sanzioni ottemperando al pagamento di quanto dovuto. E' rimesso alla discrezione dell'ufficio acquedotto concedere all'utente la possibilità di sottoscrivere un "piano di rientro".

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla sospensione del servizio (senza che l'utente abbia provveduto al pagamento della morosità o al piano di rientro), l'Ufficio provvede alla risoluzione del contratto di fornitura, senza ulteriore preavviso.



Le spese sostenute per il recupero del credito (comprese quelle per la diffida ad adempiere) saranno addebitate all'utente moroso.

Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data della diffida e l'ottavo giorno successivo, l'utente deve dimostrare, in tempo utile e con la materiale esibizione della quietanza, l'avvenuto pagamento, onde evitare la sospensione del servizio che –altrimenti- interverrà dall'ottavo giorno in poi.

Nel caso in cui l'utente provveda al pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, il servizio è ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se, invece, l'utente non provvede, entro i 60 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, il contratto sarà considerato risolto di diritto. In questo caso, qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il Comune, in occasione dell'invio agli utenti delle bollette, emetterà apposito comunicato stampa. Qualora il concessionario non dovesse ricevere la bolletta, è obbligato a rivolgersi all'Ufficio acquedotto per il pagamento del corrispettivo dovuto.

### ***Articolo 71- Contabilizzazione delle somme riscosse***

La contabilizzazione delle somme riscosse avverrà con procedure automatizzate.

L'ufficio Tributi è responsabile della contabilizzazione e riscossione delle bollette.

A richiesta, l'ufficio tributi – servizio acquedotto -, fornirà all'Ufficio Ragioneria Generale, appositi tabulati indicanti:

- il totale delle somme riscosse fino al giorno antecedente la richiesta;
- l'elenco analitico degli utenti morosi.

### ***Articolo 72- Decorrenza dei termini di pagamento***

Con scadenza trimestrale l'Ufficio Tributi, trasmetterà al proprio personale tecnico, l'elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine indicato nella diffida e ciò ai fini della sospensione obbligatoria della somministrazione dell'acqua.

## **TITOLO SESTO**

### **DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'**

#### ***Articolo 73 – Reclami***

Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio etc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione Comunale.

#### ***Articolo 74- Violazione delle norme contrattuali***

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto o dal regolamento comunale di igiene, e che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

#### ***Articolo 75 - Manomissione dei sigilli***

Fermo restando il disposto dell'art. 4 per l'indennizzo dovuto per la rottura dei sigilli e delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto, e a quant'altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nell'allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.

#### ***Articolo 76– Contravvenzioni***

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, e fatte sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione dell'acqua dall'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### ***Articolo 77 - Rimborso delle spese***

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

### **Articolo 78- Variazioni al regolamento e alle tariffe**

L'Amministrazione comunale, previa approvazione del Consiglio Comunale, si riserva di modificare, anche tutte o parte dell'norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico.

Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione Comunale, tramite degli uffici di competenza, entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse, così come previsto dal precedente art. 11.

In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate.

Per le variazioni delle tariffe, diritti, penali e depositi cauzionali e comunque di tutte le altre somme a vario titolo previste e attinenti ai lavori da eseguire sulla o per la rete idrica, si demanda alla Giunta Municipale, la possibilità di operare tali variazioni, nell'esclusivo interesse di garantire la copertura dei costi di gestione del servizio idrico, anche in ottemperanza a disposizioni di legge, nei modi previsti dal precedente art. 11.

### **Articolo 79 - Tabella dei diritti, depositi cauzionali, penali e tariffe**

I diritti fissi, i depositi cauzionali, le penali e le tariffe a cui si fa riferimento nel presente regolamento e di seguito illustrate, richiamano le tipologie di contratto di cui all'art. 9 dello stesso regolamento:

#### **Diritti fissi**

Diritto fisso per primo allaccio alla rete idrica	200,00
Diritto fisso per disattivazione temporanea utenza morosa	50,00
Diritto fisso per riattivazione utenza morosa	50,00
Diritto per trapasso utenza	30,00
Diritto fisso per modifiche e spostamenti opere di prese o dei contatori	45,00
Diritto fisso per chiusura definitiva utenza	30,00
Diritto fisso per riattivazione utenza	30,00
Diritto fisso per installazione contatore (fino al diametro 3/4")	45,00
Diritto fisso per installazione contatore (superiore diametro 3/4")	Preventivo
Diritto fisso per sostituzione contatore	45,00
Diritto fisso per assistenza tecnica per realizzazione allaccio	50,00
Diritto fisso ricerca perdite a valle del punto di consegna	50,00/h
Diritto fisso per verifica contatore	50,00

#### **Depositi cauzionali**

TIPO DI CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA – USO	PROPRIETARI E ASSEGNATARI IACP	LOCATORI – COMODATO USO
Domestico – Tipo A _ B	50,00	100,00
Non Domestico – Tipo C	50,00	100,00
Non Domestico – Tipo D – E - F- G	100,00	200,00
Non Domestico – Tipo H	50,00 (non dovuto per enti pubblici)	100,00 (non dovuto per enti pubblici)
Non Domestico – Tipo I, L	50,00	100,00
Uso Temporaneo – Tipo M		50,00
Uso Temporaneo – Tipo N		250,00
Voltura	La quota prevista per il particolare tipo di contratto	

## Penali

Usi impropri e rivendita acqua	100,00
Prelievi abusivi	250,00
Manomissioni agli strumenti di misura (contatore, sistema di tele lettura), manomissione dei sigilli e/o di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dei strumenti di misura	200,00
Mancata lettura (oltre all'addebito dei consumi calcolati come indicati dal regolamento)	10,00
Utilizzo fonti approvvigionamento senza necessarie autorizzazioni	150,00

## Tariffe:

TIPO CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA - USO	CONSUMO ANNUALE		TARIFFE PER SCAGLIONI	QUOTA ANNUALE	FISSA	CANONE ANNUO NOLEGGIO SISTEMI DI TELE LETTURA
	da mc.	a mc.				
Domestico Tipo A e Non Domestico Tipo L (immobile in cui l'utente è residente)	0	75	0,55		8,36	
“	76	180	0,62			
“	181	220	0,88			
“	221	99999	1,36			
Domestico Tipo B (immobile in cui l'utente non è residente)	0	20	0,82		25,08	
“	21	60	1,10			
“	61	99999	1,65			
Non Domestico Tipo C (igienico-agricolo) e Tipo I	0	99999	0,75		25,08	
Non Domestico Tipo D – E – F – G (artigianale, commerciale, industriale, turistico)	0	20	1,65		25,08	
“	21	70	0,90			
“	71	400	1,00			
“	401	999999	1,30			
Non Domestico Tipo H	0	999999	0,62		8,36	
Usso Temporaneo Tipo M – N	0	999999	1,70		50,00	36,00

### ***Articolo 80- Entrata in vigore del regolamento***

Il presente regolamento entrerà in vigore dall'approvazione della deliberazione del Commissario Straordinario, il quale demanderà al settore tecnico ed al settore tributi, ognuno per le proprie competenze, tutti gli adempimenti necessari per l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

### ***Articolo 81- Revoca norme in contrasto col regolamento***

Le deliberazioni, il regolamento vigente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento si intendono revocati.

### ***Articolo 82 – Norme finali e transitorie***

La normativa riportata abroga le norme emanate precedentemente che siano in contrasto con lo stesso. Tutti i contratti esistenti dovranno essere adeguati a quanto stabilito nei precedenti articoli del presente regolamento.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle norme generali che disciplinano la materia.

Gli utenti che fruissero dell'erogazione di acqua in maniera irregolare rispetto alle prescrizioni indicate dal presente regolamento possono procedere ad autodenuncia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, godendo in tal modo del condono della sanzione e di altre eventuali penalità per irregolarità amministrative – contrattuali.

Tutte le utenze che, all'entrata in vigore del presente regolamento, non risultino conformi alle indicazioni tecniche prescritte, dovranno adeguare i propri impianti entro 90 giorni; in difetto di tale adempimento, l'Ufficio adotterà tutti i provvedimenti restrittivi previsti dal presente regolamento.